

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

56.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		FOSCHI FRANCO . . . . .	6, 7
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	FLORINO MICHELE . . . . .	6
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):		LECCISI PINO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per il lavoro e la previdenza sociale</i>	4, 8
MANCINI VINCENZO: Esclusione dalla di- sciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perse- guono finalità di lucro (3321) . . . . .	3	PALLANTI NOVELLO . . . . .	5
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente, Relatore</i>	3	SAMÀ FRANCESCO . . . . .	4
	4, 7, 8	<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approva- zione):	
ARISIO LUIGI . . . . .	6	SERRENTINO ed altri: Modifica all'artico- lo 6, primo comma, della legge 2 feb- braio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assi- stenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo	
CALAMIDA FRANCO . . . . .	5, 7		
FERRARI MARTE . . . . .	4, 5		

## IX LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 APRILE 1986

	PAG.		PAG.
a favore degli agenti e rappresentan- immigrazioni clandestine (961) . . . .	8	dei lavoratori migranti e per la rego- larizzazione delle immigrazioni clan- destine (231);	
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> . . . .	8, 10	GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavo- ratori migranti e per la regolarizza- zione delle immigrazioni clandestine (588);	
FERRARI MARTE, <i>Relatore</i> . . . . .	8, 10	FOSCHI ed altri: Norme concernenti di- ritti e garanzie degli immigrati extra- comunitari in Italia (796);	
LECCISI PINO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per il lavoro e la previdenza sociale</i>	8, 10	SAMÀ ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle ti di commercio (3460) . . . . .	10
SERRENTINO PIETRO . . . . .	8, 9, 10	MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> . . . .	10, 11, 12
<b>Votazione segreta:</b>		FOSCHI FRANCO, <i>Relatore</i> . . . . .	11, 12
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> . . . . .	10		
<b>Proposte di legge (Seguito della discusso- ne e rinvio):</b>			
FERRARI MARTE ed altri: Norme in mate- ria di collocamento e di trattamento			

**La seduta comincia alle 9,40.**

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sostituzione.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Baslini è sostituito dal deputato Serrentino.

**Discussione della proposta di legge Mancini Vincenzo ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro (3321).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo, Bianchi, Garocchio, Lodi Faustini Fustini, Ferrari Marte, Arisio, Pallanti, Caria, Mancuso, Benedikter, Rossattini, Pisicchio, Ghinami: « Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro ».

Nel dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, avverto che sulla proposta di legge riferirò io stesso.

Si tratta di una proposta unitaria che, come già osservato in sede referente, mira ad escludere dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie istituzioni, associazioni e datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro.

L'articolo unico individua l'ambito di applicazione del provvedimento, in rela-

zione all'articolo 1 della legge n. 482, che reca la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende pubbliche, ed all'articolo 11 della stessa legge, relativo alle aziende private.

Tale legge stabilisce, per i datori di lavoro che abbiano complessivamente più di trentacinque dipendenti, l'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Si è posto da tempo il problema se in particolare le associazioni sindacali ed i partiti politici, che pure appartengono secondo il nostro ordinamento alla categoria dei privati datori di lavoro, debbano essere compresi tra i destinatari della legge, tenuto conto che non possono considerarsi alla stregua di una qualunque impresa. Si tratta, infatti, di organizzazioni « di tendenza », con strutture diversificate rispetto a quelle delle aziende, quindi con caratteri peculiari sia per le attività che svolgono, sia per le finalità che perseguono.

Tali peculiarità si riflettono anche sulla natura del rapporto di lavoro. Spesso, infatti, vengono avviati rapporti sulla base di prestazioni volontarie, e comunque derivanti sempre dal consenso all'organizzazione, tenuto conto delle finalità particolari perseguite dalle istituzioni in questione.

Ricordo che nel 1974, con la legge n. 52, tali rapporti sono stati assimilati a quelli ordinari, almeno ai fini previdenziali, ma, tenuto conto delle loro peculiarità, non sono mancate pronunce giurisprudenziali sia dalla Corte costituzionale, sia dalla Corte di cassazione, che hanno posto l'accento sulla mancanza di finalità di lucro, oltre che sulla mancanza delle forme organizzative proprie dell'attività imprenditoriale.

Nel 1979 fu presentato un disegno di legge per l'interpretazione autentica delle norme sulle assunzioni obbligatorie, tendente ad escludere dalla loro applicazione i partiti e le associazioni sindacali. Tale provvedimento fu anche approvato, in sede legislativa, dalla nostra Commissione, ma decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Nella proposta al nostro esame si è ritenuto di individuare un ambito più vasto, oltre quello riguardante i partiti politici e le organizzazioni sindacali, includendo fra i soggetti non obbligati all'assunzione obbligatoria, prevista dalla legge n. 482, anche le istituzioni e le associazioni che svolgono attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati e non abbiano fine di lucro, tenuto conto che l'applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio finirebbe con l'incidere negativamente sulle loro funzioni. Come ho già ricordato, infatti, talvolta non si tratta di veri e propri rapporti di lavoro dipendente, perché essi spesso hanno le caratteristiche del rapporto dettato dal consenso non solo dal punto di vista dell'adesione alle finalità perseguite dall'organizzazione, ma anche sotto l'aspetto della volontarietà del rapporto.

Queste sono le ragioni per le quali si prevede l'esclusione di questi soggetti dall'obbligo delle assunzioni obbligatorie. È chiaro che, tenuto conto che dei rapporti di lavoro si sono potuti stabilire ed instaurare finora, vengono fatti salvi i diritti dei lavoratori già obbligatoriamente assunti dai soggetti indicati che, ripeto, sono le istituzioni e le associazioni non aventi scopo di lucro nonché gli altri datori di lavoro che, senza scopo di lucro, esercitano attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati, e limitatamente a tali attività.

Per completezza di relazione, debbo comunicare che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Non mi resta che sollecitare dunque una rapida approvazione del provvedimento, che da tempo è atteso per i motivi che non sfuggono all'attenzione dei

colleghi, come non sono sfuggiti ai proponenti.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

FRANCESCO SAMA. Condivido la *ratio* del provvedimento in esame. Manifesto solo il dubbio che il riferimento agli altri datori di lavoro che, senza scopo di lucro, esercitano attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati, permetta una interpretazione troppo estensiva della disposizione, tale da potersi prestare ad equivoci. È indispensabile, pertanto, una precisa formulazione del testo.

PRESIDENTE. Debbo precisare che i destinatari del provvedimento non sono tutti i datori di lavoro che non abbiano scopo di lucro, ma quelli che, senza scopo di lucro, esercitano attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati, e limitatamente a tali attività. Il campo di applicazione della norma è quindi ben delimitato.

MARTE FERRARI. Anch'io ritengo che l'oggetto della proposta di legge sia di estrema delicatezza e necessiti di una attenta riflessione. Condividiamo lo spirito del provvedimento, nel senso che riteniamo non opportuno il collocamento obbligatorio, determinato solo dagli uffici pubblici, per i partiti e le associazioni sindacali, il carattere dei cui rapporti di lavoro è volontario e si fonda su una determinata impostazione ideologica, visto che esso potrebbe comportare l'assunzione di lavoratori di diverso ed opposto orientamento politico.

Siamo pertanto favorevoli a che vengano escluse dalla disciplina sulle assunzioni obbligatorie le associazioni sindacali, i partiti e quelle istituzioni definite appunto nell'articolo unico di cui consta il provvedimento.

Indubbiamente, sul problema sollevato dal collega Samà occorre meditare seria-

mente, per non rischiare una estensione nella applicazione della normativa. La stessa Confindustria, o un qualunque consorzio di imprese, potrebbe rientrare nella normativa, perché il costo dei servizi che svolgono rappresenta quasi un rimborso e non vi è quindi lucro (anche se può esservi lucro anche solo col rimborso di un servizio: pensiamo alle scuole private).

Sarebbe dunque opportuna una breve sospensione dei lavori della Commissione per una più attenta rilettura della norma e per valutare se sia il caso di introdurre un correttivo che, lasciando inalterato lo spirito del provvedimento, non susciti dubbio sugli effettivi destinatari dello stesso.

FRANCO CALAMIDA. Invito tutti i colleghi ad una riflessione su questo provvedimento il cui contenuto è indiscutibilmente incivile, indecoroso e razzista e provocherà le reazioni di tutti gli handicappati e delle persone ragionevoli. Ritengo che non sia lecito escludere dalla normativa sulle assunzioni obbligatorie i partiti e i sindacati, quasi sospettando che il centralista handicappato possa essere una spia o che vi siano informazioni segrete all'interno di queste istituzioni. Si tratta normalmente di telefonate di lavoro e di iniziative politiche, rispetto alle quali il centralista svolge il suo compito. Ma perché non possono essere assunti handicappati che appartengono ad un diverso partito, come se fossero spie o quantomeno personaggi incerti? Non sono d'accordo che partiti e sindacati siano autorizzati per legge ad attuare una discriminazione. Dite allora che ci vuole la tessera, che solo i tesserati possono essere assunti! Io, comunque, sono contrario a questa logica.

La disposizione parla di associazioni: ma tutte sono associazioni, dall'Arci-caccia al volontariato cattolico. È chiaro che queste organizzazioni, proprio per la loro funzione, debbono assumere alle loro dipendenze gli handicappati di cui si occupano. Tutti i sindacati hanno un handi-

cappato che si occupa dei problemi della sua categoria e, del resto, gli handicappati stanno in carrozzella, ma ragionano benissimo!

Non si tratta dunque di procedere ad un semplice ritocco della normativa, ma di riflettere seriamente sulla sua portata.

NOVELLO PALLANTI. Abbiamo sottoscritto il provvedimento e ci sentiamo pertanto corresponsabili della sua stesura. Deve essere chiaro che nella formulazione della normativa non vi è stata da parte nostra alcuna intenzione di ridurre, con artifici, l'area di intervento della legge n. 482.

L'intenzione era quella di stabilire una eccezione mirata e chiara all'obbligo di assumere handicappati in un partito o in un sindacato. Non abbiamo difficoltà a riconoscere che la questione presenta aspetti delicati, per cui ci è sembrato giusto che non fosse imposta una soluzione dall'esterno ai partiti stessi. Si tratta, infatti, di rapporti di lavoro delicati e di fiducia.

La struttura dell'articolo unico va al di là delle intenzioni dei proponenti, sicuramente va al di là delle intenzioni del gruppo comunista, che vuole stabilire un'area ben delimitata di eccezioni. Penso che questa intenzione sia condivisa anche dagli altri gruppi, poiché questa era la « filosofia » originaria del provvedimento.

Sono pertanto favorevole alla proposta di riesaminare il problema nell'ambito di un comitato ristretto, per pervenire ad una formulazione più chiara, che fughi ogni dubbio che non si tratti di un provvedimento che tenda a ridurre in maniera drastica l'area di intervento della legge n. 482. Se questo obiettivo non potesse essere raggiunto, il gruppo comunista dovrebbe riflettere sulla questione e ritirare la firma dei propri deputati al provvedimento.

Chiedo, a conclusione, che si sospenda la discussione e che il testo della proposta di legge sia esaminato dal comitato ristretto.

LUIGI ARISIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare di poter affermare che alcuni aspetti, a proposito della proposta di legge al nostro esame, derivano proprio dalla legge n. 482, che ha imposto l'obbligo alle aziende che abbiano un certo numero di dipendenti di assumere una quantità eccessivamente elevata, secondo le valutazioni degli stessi consulenti del lavoro, di invalidi.

Mi riferisco proprio al contenuto di quella legge che afferma che, oltre i trentacinque dipendenti, le aziende sono obbligate ad occupare da 5 a 6 handicappati. Questo è il punto nodale, che fa in modo che in Italia le assunzioni, oltre i trentacinque dipendenti, non avvengano. Per altri settori, ove l'obbligo inizia alla quota appena superiore ai 3 od ai 16 dipendenti, il discorso vale in misura proporzionale.

Mi pare che il problema non sia tanto quello di evitare questa sorta di non appesantimento per istituzioni, associazioni, datori di lavoro che non perseguano finalità di lucro, quanto quello di rivedere la legge per tutte le aziende, proprio perché un'imposizione così assurda limita la possibilità di occupare altra manodopera, soprattutto giovanile.

Alcuni colleghi, prima di me, hanno accennato al fatto che potrebbero essere assunti lavoratori con orientamento politico o sindacale opposto o, comunque, che non condividano l'orientamento dell'associazione dalla quale sono stati assunti. In modo molto più esteso il discorso vale anche per le imprese, perché il grande nodo che impedisce le assunzioni numeriche nasce proprio da una convinzione dei datori di lavoro, riassumibile in queste poche parole: « Piuttosto che assumere il primo venuto, non assumo nessuno ! ».

Questo è un fatto che consideriamo grave dal punto di vista del nostro sistema di collocamento e che non esiste nel collocamento di altri paesi industrializzati. Tutto ciò crea una situazione che dovrà prima o poi costringerci ad una riflessione.

Se la proposta di legge ha l'intendimento di salvaguardare i datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro, chiedo ai colleghi se per « lucro » si intenda esclusivamente quello economico o non già e anche « lucro indiretto », vale a dire quello che proviene da una posizione di potere che hanno i sindacati, i partiti od i movimenti politici.

Per motivi diversi da quelli espressi dai colleghi, ritengo che sia giusto compiere una riflessione, poiché altrimenti chi farebbe le spese di questa situazione sarebbero i lavoratori che non vengono occupati proprio a causa di certi vincoli.

MICHELE FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo favorevoli ad una nuova formulazione dell'articolo dal momento che quella attuale si presta a molti equivoci. Infatti, le istituzioni e le associazioni che non esercitano attività di lucro sono numerosissime, a cominciare dalle stesse cooperative. Secondo il mio punto di vista, occorre limitare la legge alle sole organizzazioni sindacali ed ai partiti politici. Queste istituzioni hanno un sistema di assunzione che può essere definito diretto, a prescindere dalla legge n. 482. Ritengo quindi indispensabile indicare soltanto le organizzazioni sindacali ed i partiti politici ed eliminare gli altri riferimenti, che si prestano ad equivoci.

FRANCO FOSCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avevo intenzione di prendere la parola, ma, dal momento che alcuni colleghi si sono addentrati in una serie di particolari, vorrei precisare alcuni aspetti.

Io capisco le preoccupazioni che sono state espresse dal gruppo comunista e non ho alcuna difficoltà a che il testo venga riesaminato in Comitato ristretto; tuttavia, non sono d'accordo sull'opportunità di limitare la previsione legislativa soltanto ai partiti ed alle organizzazioni sindacali. Nel testo al nostro esame, si fa motivatamente riferimento alle associazioni che esercitano attività a favore dei soggetti socialmente svantaggiati, e si pre-

vede la deroga limitatamente a tali attività, per il fatto che esistono precedenti concreti e sentenze contraddittorie che riguardano alcune associazioni, come l'ANNFAS. La situazione di questa associazione è stata dibattuta di recente in Aula, a seguito di una mia interrogazione rivolta al ministro del lavoro. Ad una sezione dell'ANNFAS è stata irrogata una sanzione di 110 milioni, per non aver assunto, per le attività proprie dell'associazione, degli handicappati sulla base della legge n. 482. Questo è avvenuto nel momento stesso in cui il ministro del lavoro, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che sulla base della legge n. 482 non potessero essere assunti invalidi psichici. Si è trattato di una profonda contraddizione.

Fra l'altro, bisogna comprendere che tali associazioni hanno l'esigenza di assumere personale che non può coincidere con gli assistiti. È necessario, quindi, che le assunzioni avvengano in forma più elastica rispetto a quanto viene stabilito dalla legge sulle assunzioni obbligatorie.

FRANCO CALAMIDA. Perché i partiti non possano assumere gli handicappati?

FRANCO FOSCHI. Nel momento in cui viene proibita l'assunzione dei malati psichici, togliendoli dalla tabella, si stabilisce che l'ANNFAS deve assumere invalidi di altre categorie che, probabilmente, non rispondono alle esigenze proprie dell'istituto il quale, comunque, deve avere una propria autonomia. Se viene riconosciuta ai sindacati e ai partiti una autonomia per quanto riguarda l'assunzione obbligatoria, a maggior ragione lo deve essere per le associazioni la cui attività è rivolta proprio agli invalidi che, eventualmente, potranno utilizzare nel modo più flessibile.

La *ratio* del provvedimento è pienamente condivisibile, ma anche io ritengo che occorra rivedere la formulazione, onde evitare una interpretazione troppo estensiva delle associazioni e istituzioni non aventi scopo di lucro.

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione per i suggerimenti e le indicazioni che hanno fornito. Concordo con l'onorevole Pallanti sul fatto che il provvedimento non ha altre finalità se non quelle che sono state chiaramente sottolineate. È stato rilevato che una dizione non molto chiara e precisa può determinare effetti che vanno al di là delle intenzioni dei proponenti, dando magari concretezza alle preoccupazioni espresse da vari colleghi, con particolare rigore dall'onorevole Calamida. Non vi è affatto la volontà di creare separazioni o ghetti, riteniamo semplicemente opportuna una sorta di partecipazione del lavoratore all'interno delle associazioni considerate, tenendo conto della particolarità del rapporto di lavoro, fondato sul consenso e sulla identità con le finalità che si perseguono. Non si tratta di telefonate furtive o di conoscenze segrete, ma nei sindacati e nei partiti possono esservi zone di riservatezza, per cui una comune identità di vedute con il lavoratore può dare quelle garanzie che il sistema di collocamento, così come oggi è concepito, non dà.

Occorre una riflessione sul problema, evitando che una formulazione non sufficientemente circostanziata determini inconvenienti che non sono nelle intenzioni di chi ha sottoscritto la proposta di legge.

A chi ha espresso il timore di una estensione eccessiva della norma, debbo precisare che le associazioni cui il provvedimento è rivolto sono quelle che esercitano attività, senza fine di lucro (si tratta solo di un inciso), a favore di categorie socialmente svantaggiate, limitatamente a tali attività. Il campo di azione è pertanto abbastanza limitato.

Infine, sono anch'io convinto della opportunità di istituire un Comitato ristretto che, in tempi brevi, elabori un nuovo testo da sottoporre alla Commissione, che elimini quelle perplessità che sono state in questa sede avanzate.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole al provvedimento, in considerazione del particolare rapporto di lavoro all'interno dei partiti e dei sindacati, a differenza di quello che normalmente si instaura tra gli altri soggetti privati, e degli scopi sociali delle organizzazioni e istituzioni previste nella normativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di istituire un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

(E approvata).

Invito i gruppi a designare i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge Serrentino ed altri: Modifica dell'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (3460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Serrentino, Bozzi, Cristofori, Labriola, Pellicanò, Piro, Reggiani, Visco, Baslini, Battistuzzi, Facchetti, Patuelli, Arisio, Da Mommio, Ferrari Marte, Bianchini, Moro, Orsenigo, Sangalli e Usellini: « Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTE FERRARI, *Relatore*. L'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, sulla natura e compiti dell'ENASARCO e sul trattamento pensionistico integrativo degli agenti di commercio, stabilisce che il 50 per cento dei contributi obbligatori sia a carico dell'agente e il 50 per cento a carico della ditta mandante. Prevede, altresì, dei massimali contributivi differenti: più alto per gli agenti che rappresentano una sola ditta, più basso nel caso di plurimandatari. Allo scopo di pagare meno contributi, molto spesso le ditte mandanti prevedono, nella lettera di assunzione, che l'agente monomandatario possa assumere la gestione di altre rappresentanze, anche non affini alla prima.

In questo modo, un'azienda corrisponde il massimale più basso, e quindi paga una minore somma come contributo anche quando l'interessato svolge in modo esclusivo il mandato per una ditta, non svolgendo o non potendo svolgere di fatto altre attività su mandato di altre aziende.

Non mi dilungo, poiché la questione è molto semplice.

In pratica, con la nuova formulazione proposta all'articolo 1, non è più sufficiente l'impegno a non esercitare altre attività, ma, ai fini del contenimento del massimale, occorre lo svolgimento effettivo, e non fittizio, di un'attività di mandato in relazione a più mandatari. La norma al nostro esame consentirà all'ENASARCO di avere entrate maggiori e quindi di erogare prestazioni migliori.

Mi permetto, a conclusione, di sollecitare l'approvazione del provvedimento, che reca l'adesione di parlamentari di tutti i gruppi.

PINO LECCISI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PIETRO SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto debbo ringraziare tutti i gruppi politici che han-



no aderito alla proposta. Mi auguro che anche il Governo esprima un giudizio favorevole.

Il testo in discussione parte dalla formulazione della legge n. 12 del 1973, che fissava un massimale per gli agenti monomandatari pari ad un imponibile di 9 milioni, mentre per gli agenti plurimandatari fissava un imponibile massimo nella misura di 7 milioni e mezzo.

Da ciò nasce subito un'osservazione di fondo, per quel che è avvenuto successivamente alla indicazione di quei massimali. Infatti, nel tempo si è verificato che i plurimandatari sono riusciti ad accantonare presso l'ente di previdenza integrativa maggiori somme, mentre i monomandatari sono risultati fortemente penalizzati. Infatti, mentre in origine la differenza in relazione al « tetto » dei massimali era solo di un milione e mezzo all'anno, successivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1983, n. 277, i « tetti » sono stati portati a 24 milioni all'anno per i monomandatari e a 10 milioni all'anno per i plurimandatari. Ciò significa, ad esempio, che un rappresentante con tre mandati di aziende diverse può raggiungere un massimale di 30 milioni annui, mentre un monomandatario ha un massimale di 24 milioni.

Dopo questo aggiornamento dei massimali, le aziende hanno furbescamente inserito nei contratti di agenzia la clausola che i rappresentanti possono assumere altre rappresentanze e in definitiva hanno considerato questi ultimi in ogni caso plurimandatari.

Ora, questo è un discorso che attiene alle scelte di fondo degli agenti. In questa situazione succede che sono penalizzati solo gli agenti e i rappresentanti più seri, cioè quelli che assumono soltanto un settore di attività commerciale, finanziaria, assicurativa, e lo seguono con diligenza.

In sostanza, le aziende, al fine di non versare insieme con gli agenti la differenza di contributo del 5 per cento, hanno adottato l'*escamotage* di inserire nei contratti la clausola che ho menzionato.

Era già in atto un'azione per definire in sede di nuovo contratto collettivo fra

Confindustria e Confcommercio quanto ci accingiamo a stabilire con la proposta di legge.

Per gli agenti e i rappresentanti di commercio esiste un'altra situazione, che è assai grave: sono vigenti leggi che impongono ai rappresentanti di essere monomandatari (mi riferisco ad esempio ai fondi comuni di investimento: il regolamento CONSOB stabilisce l'obbligo della monomandatarietà). Esistono però, nel settore finanziario, aziende che includono nei loro contratti la clausola della plurimandatarietà. Tutto ciò significa che, al fine di versare qualche contributo in meno, si compie un atto illegittimo.

Poiché esiste l'obbligo, in base ai contratti nazionali, per gli agenti e rappresentanti di commercio di dichiarare annualmente alla casa mandante per quali altre case lavorino, ai fini dell'assicurazione di invalidità e per caso di morte, vi è già la possibilità per le case di sapere se si trovano di fronte ad un agente mono o plurimandatario. L'ENASARCO, che è l'ente che incassa i contributi, poi, conosce esattamente il rapporto che esiste tra la casa mandante e l'agente. Infatti, se i contributi sono versati da una sola ditta, è chiaro che l'agente ha con questa un esclusivo rapporto. Per evitare *escamotages* quando l'agente rappresenta in modo chiaro una sola casa, scatta il meccanismo del monomandato. Debbo precisare che diverse case mandanti rispettano questa regola, per cui non vi sarebbe necessità di ulteriori indicazioni, ma queste si rendono particolarmente necessarie nel settore finanziario, ad esempio nel campo dei fondi comuni, dove esiste per legge l'obbligo della monomandatarietà, mentre spesso viene prevista nei contratti la clausola del plurimandato.

Per quanto riguarda i massimali, dal 1973 al 1983 sono stati varie volte modificati, e sono al corrente che sta maturando un nuovo aggiornamento, che risulterebbe maggiormente penalizzante nei confronti dell'agente che opera, per scelta personale o per necessità, in regime di monomandato, senza avere spesso questo riconoscimento.

Per le ragioni che ho esposto raccomandando vivamente l'approvazione della proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MARTE FERRARI, Relatore.** Concordo con quanto ha affermato il collega Serrentino e sollecito la rapida approvazione del provvedimento.

**PINO LECCISI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Anche il Governo condivide le osservazioni dell'onorevole Serrentino, primo firmatario della proposta di legge, ed auspica la rapida approvazione della stessa.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

All'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, le parole: « qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente », sono sostituite dalle seguenti: « qualora l'agente o il rappresentante di commercio eserciti la sua attività per un solo preponente ».

(È approvato).

**ART. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Serrentino ed altri: « Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio » (3460).

Presenti e votanti . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amodeo, Anselmi, Arisio, Azzolini, Balbo Ceccarelli, Belardi Merlo, Benedikter, Bianchi Fortunato, Capanna, Carlotto, Cristofori, Danini, Ferrari Marte, Florino, Foschi, Gasparotto, Gianni, Lops, Mancini Vincenzo, Mancuso, Manfredini, Pallanti, Quintavalla, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Serrentino e Trappoli.

**Seguito della discussione delle proposte di legge: Ferrari Marte ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (231); Gorla ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (588); Foschi ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia (796); Samà ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (961).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle

immigrazioni clandestine»; Gorla ed altri: « Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine»; Foschi ed altri: « Norme concernenti i diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia»; Samà ed altri: « Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine ».

Ricordo che la Commissione aveva approvato l'articolo 2 del testo unificato.

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

1. Presso il Gabinetto del ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del ministro e dei pareri espressi dalla Consulta, promuove:

a) l'informazione dei lavoratori stranieri e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i Consolati italiani all'estero e verso i Consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei loro connazionali;

c) il censimento delle offerte di lavoro e l'informazione dei lavoratori stranieri;

d) l'inserimento nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura del lavoratore straniero e la sua istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori stranieri;

i) la tutela dei diritti in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al Servizio è preposto un dirigente generale, il quale è membro di diritto della Consulta di cui all'articolo 2. Esso è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al Servizio con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione della dotazione organica del Ministero.

Il rappresentante del Governo intende presentare — a quanto mi risulta — emendamenti.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor Presidente, credo che la procedura potrebbe essere semplificata.

Per quanto riguarda il preannunciato emendamento al secondo comma, infatti, noi siamo obbligati ad ottemperare al parere della Commissione bilancio. Sull'argomento il relatore ha presentato un emendamento, in conformità, ripeto, al parere della V Commissione, nel senso di aggiungere le parole: « designati fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». In altri termini, non possiamo derogare dalla indicazione che ci è stata fornita in quel parere vincolante.

Per quanto riguarda i membri di diritto della Consulta, onorevole Leccisi, io avevo richiamato al suo predecessore in questa sede, l'onorevole Borruso, che ha seguito la materia nelle precedenti sedute, che al punto 2 è scritto esattamente: « ... il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2 ». L'emendamento che il Governo ha preannunciato è quindi già nel testo. Probabilmente, lo emendamento stesso era stato redatto senza aver letto il testo licenziato definitivamente dal Comitato ristretto. Invito pertanto il sottosegretario Leccisi a considerare l'emendamento in questione come già incorporato nel testo.

Per quanto riguarda un altro emendamento, aggiuntivo di un comma, per motivi di carattere tecnico; abbiamo già previsto l'inserimento del testo in altro articolo, che riguarda i compiti dei patronati. Propongo quindi di trattare la questione all'articolo 7.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, secondo lei gli emendamenti preannunciati dal Governo sono già recepiti nel testo, ma, a meno che il Governo non intenda ritirare tali nuovi emendamenti, non si può che esaminarli e votarli...

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Vorrei che il sottosegretario Leccisi considerasse l'avanzata fase di esame del provvedimento. Ricordo che nella precedente seduta il sottosegretario per l'interno, onorevole Costa, aveva presentato emendamenti che sono stati sostanzialmente accolti nel testo del Comitato ristretto. Ricordo altresì che il sottosegretario per il lavoro, onorevole Borruso, aveva dichiarato che non era intenzione del Governo presentare modifiche, ma al massimo fare delle osservazioni, per evitare di ritardare l'iter dei nostri lavori. Eventuali emendamenti sarebbero stati, se del caso, presentati al Senato, considerando l'avanzato stato dei lavori alla Camera e il sostanziale accordo dei gruppi sul provvedimento, intervenuto dopo un esame approfondito dei problemi ed ampie consultazioni di tutte le organizzazioni interessate.

Purtroppo, dovendo tra breve interrompere i nostri lavori per partecipare alla seduta dell'Assemblea, non siamo in grado di completare oggi l'iter del provvedimento, come da tutti auspicato, consapevoli della necessità di approvare questa proposta di legge che, certo, non esaurisce tutta la problematica della presenza degli stranieri in Italia, ma che tuttavia rappresenta, come concordemente viene ritenuto, un punto di partenza corretto e doveroso. Di questo parere è stato lo stesso

ministro dell'interno che, pur presentando un proprio disegno di legge, ha tuttavia riconosciuto la validità di questa iniziativa.

Il sottosegretario Leccisi, cogliendo l'occasione della forzata sospensione dei nostri lavori, potrebbe verificare l'opportunità di riconfermare la linea enunciata dal Governo la scorsa settimana.

Non ho alcuna difficoltà a prendere in considerazione gli emendamenti del Governo. Se hanno un carattere migliorativo, troveranno certamente il consenso della Commissione, mentre non potranno in alcun modo essere accettati se tendenti a stravolgere un articolato su cui si è registrato il più largo consenso che io ricordi in questa legislatura su una materia così delicata.

PRESIDENTE. Poiché sta per avere inizio la seduta dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta. Ritengo questo rinvio quanto mai opportuno, perché consentirà al Governo, sulla base di quanto è stato osservato, una riflessione supplementare sull'argomento e permetterà alla Commissione di riprendere poi più speditamente l'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---